



COMUNE DI CIVIDATE CAMUNO
(Provincia di Brescia)

Allegato alla delibera di C.C. nr.35 del 27.11.2008

**REGOLAMENTO PER
UTILIZZO SCUOLABUS**

Art. 1. Finalità del servizio.

1. Il servizio di trasporto scolastico è istituito per agevolare l'accesso degli utenti al sistema scolastico pubblico e la fruizione delle opportunità didattiche presenti sul territorio, secondo quanto previsto dalla legislazione regionale vigente in materia di diritto allo studio.

Art. 2. Destinatari del servizio.

1. Il servizio è destinato ai bambini che frequentano la scuola primaria e la scuola media inferiore, residenti nel comune di Civate Camuno.

2. Il servizio ai bambini che frequentano la scuola dell'infanzia sarà fornito solo nel momento in cui un genitore (o una maestra) si rende disponibile ad accompagnare gli alunni durante il trasporto.

Art. 3. Organizzazione del servizio.

1. I percorsi, le fermate e gli orari vengono determinati annualmente da ogni singola Amministrazione, prima dell'inizio dell'anno scolastico, tenendo conto:

- delle richieste pervenute;
- degli orari effettuati dalle diverse classi, tenendo conto in particolare degli orari di entrata e dell'organizzazione dei rientri pomeridiani previsti dalle scuole;
- del calendario scolastico;
- dall'esigenza di ottimizzare l'efficacia e l'efficienza del servizio.

2. Nel caso di più moduli orari nella stessa scuola, si individueranno in collaborazione con il Dirigente scolastico le soluzioni organizzative più efficaci per assicurare la migliore risposta alle esigenze di trasporto.

Art. 4. Fermate dello scuolabus

1. Il carico e lo scarico dei bambini può avvenire solo nelle fermate autorizzate dall'Amministrazione comunale.

2. Oltre alle fermate principali nei centri di ogni comune, nonché nei centri frazionali, possono essere istituite altre fermate in base alle richieste degli utenti, rispettando i seguenti criteri:

- le fermate devono avere tra di loro una distanza di norma non inferiore a 400 metri;

- deve essere assicurata l'attesa e la discesa degli alunni in condizioni di sicurezza;
- per quanto possibile la fermata deve essere individuata in modo da evitare agli alunni di attraversare la strada dopo la discesa dallo scuolabus;
- si cercherà di evitare un'eccessiva frammentazione dei percorsi, tale da determinare un allungamento dei tempi di percorrenza, nell'obiettivo di ridurre al minimo la permanenza degli utenti sullo scuolabus e di assicurare il rispetto degli orari scolastici.

3. Ulteriori fermate potranno essere autorizzate solo in casi particolari, in relazione alla necessità di garantire la massima sicurezza per i bambini o per esigenze particolari valutate di volta in volta dalla singola Amministrazione.

4. Nel corso dell'anno scolastico potranno essere effettuate, variazioni nel piano delle fermate in relazione ad esigenze sopravvenute.

Art. 5. Ammissione al servizio.

1. L'ammissione al servizio deve essere richiesta dai genitori dell'alunno avente diritto, utilizzando l'apposito modulo fornito dal Comune entro il 1° settembre di ogni anno. Le richieste presentate oltre tale termine potranno essere soddisfatte se e in quanto compatibili con l'organizzazione già in essere del servizio stesso e con i posti disponibili.

2. La domanda si intende accolta salvo motivato diniego che deve essere comunicato al richiedente prima dell'inizio dell'anno scolastico. Entro tale termine gli interessati dovranno richiedere all'Ufficio addetto del proprio Comune di residenza l'orario di massima di partenza ed arrivo dello scuolabus ed il luogo delle fermate.

3. Nella domanda dovranno essere indicate le generalità dell'alunno e dei genitori, nonché di ulteriori adulti delegati dai genitori al ritiro del bambino. Alla domanda dovrà essere allegata n. 1 foto tessere da applicare sul tesserino identificativo.

4. L'iscrizione al servizio ha validità per anno scolastico; eventuali disdette dovranno essere comunicate al Comune in forma scritta.

5. La presentazione della domanda comporta l'integrale ed incondizionata accettazione del presente regolamento.

Art. 6. Responsabilità delle Famiglie.

1. Il Comune è responsabile degli alunni trasportati dal momento della salita sul mezzo alla fermata fino al momento della discesa presso la scuola e, al ritorno, dal momento della salita fino alla discesa dal mezzo in corrispondenza della fermata stabilita.

2. La responsabilità dell'autista è limitata al trasporto dei bambini, per cui una volta che essi siano scesi alla fermata stabilita, l'attraversamento della strada e/o il percorso fermata scuolabus – casa non potrà costituire onere a suo carico ma sarà la famiglia che dovrà provvedere alla sicurezza del bambino. Più semplicemente la famiglia è tenuta ad accompagnare e a riprendere il proprio figlio all'orario stabilito, rimanendo responsabile del minore dal punto di vista civile e penale nel tratto compreso tra i punti di salita e di discesa.

3. La fermata dello scuolabus presso la scuola sarà il più vicino possibile all'ingresso di quest'ultima, ma nessuna responsabilità potrà essere attribuita all'autista una volta che gli alunni siano scesi dal pulmino in area idonea alla fermata.

4. Non essendo previsto presso la scuola un servizio di pre-scuola, nel caso gli alunni dovessero, per effetto del trasporto, arrivare in anticipo rispetto agli orari delle lezioni, il genitore, nel sottoscrivere la domanda del servizio di trasporto, solleva l'Amministrazione da ogni responsabilità anche per il periodo intercorrente tra la discesa dallo scuolabus e l'entrata in classe.

5. L'iscrizione al servizio comporta il suo utilizzo con continuità e regolarità. Al fine di evitare possibili disguidi, le famiglie dovranno comunicare tempestivamente agli insegnanti e agli addetti (autista) eventuali giorni e/o periodi di non utilizzo del servizio stesso per sopravvenute esigenze familiari o per la frequenza a corsi extrascolastici.

6. La partenza dello scuolabus all'uscita della scuola avverrà nel termine di 10 minuti dal suono della campanella. Nessuna responsabilità potrà essere attribuita all'autista del pulmino e /o all'Amministrazione Comunale per la mancata salita di alunni al termine delle lezioni.

Art. 7. Tesserino identificativo.

1. A ciascun utente verrà consegnato un tesserino nominativo la cui esibizione dà diritto ad usufruire del servizio.
2. Alla famiglia verrà comunicato uno o più recapiti telefonici ai quali fare riferimento per comunicazioni urgenti in merito al servizio.
3. Gli elenchi degli iscritti verranno consegnati dal Comune alle rispettive scuole ed agli operatori del servizio (autisti).

Art. 8. Comportamento Utenti.

1. Durante il servizio gli utenti dovranno tenere un comportamento corretto. In particolare dovranno rimanere seduti, non disturbare gli altri utenti e l'autista; non portare sull'autobus oggetti pericolosi.
2. Gli autisti sono tenuti a comunicare al Comune l'uso improprio del servizio da parte degli iscritti.
3. In caso di comportamento scorretto, su segnalazione dell'autista, il Sindaco, segnalerà quanto accaduto ai genitori dell'alunno indisciplinato ed alla scuola frequentata. Dopo tre segnalazioni scritte l'utente potrà essere temporaneamente escluso dal servizio. Di tale sospensione sarà data comunicazione alla scuola.
4. I danni arrecati dagli utenti ai mezzi dovranno essere risarciti da parte dei genitori degli utenti colpevoli, individuati dall'autista.

Art. 9. Pagamento del servizio.

1. Il Comune ogni anno stabilisce la quota da porre a carico delle famiglie degli utenti.
2. Detta quota dovrà essere versata al comune entro la fine di ogni anno scolastico.
3. In caso di mancato pagamento, dopo due solleciti, si procederà alla sospensione del servizio.
4. Nel caso in cui il genitore che ha fatto richiesta del servizio non desideri più avvalersene, deve presentare formale RINUNCIA SCRITTA al Comune entro e non oltre il 30 del mese precedente a quello in cui non si avvarrà più del servizio.

Art. 10. Trasporti per attività didattiche ed extrascolastiche.

1. Lo scuolabus è a disposizione per viaggi a scopo culturale-didattico, regolarmente autorizzati dall'autorità scolastica. L'utilizzo del mezzo e dell'autista impiegato dovrà essere autorizzato dal Comune.

2. La Dirigenza scolastica deve trasmettere un calendario di massima di richieste annuali entro il 31 Ottobre di ogni anno, con l'indicazione della destinazione, della motivazione, il numero delle classi e dei relativi alunni. In caso di sovrapposizione di richieste l'Ufficio addetto provvederà a segnalarlo alla Dirigenza scolastica, al fine della valutazione delle priorità, da parte della stessa.

3. Servizi di trasporto per esigenze straordinarie dovranno comunque essere richiesti alla Dirigenza Scolastica con almeno una settimana di anticipo.

4. Nel limite delle possibilità organizzative della Scuola, le classi che hanno in programma un'uscita con la stessa destinazione sono tenute a prevedere richieste di trasporto congiunto nel rispetto del numero di posti disponibili sullo scuolabus.

5. Durante le attività extrascolastiche lo scuolabus potrà essere messo a disposizione, a discrezione del Comune, per trasporti ordinari e per le uscite/gite programmate all'interno delle attività.